

Dipartimento di Prevenzione UOSD VET Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento nº 33/2022/3

N.Protocollo del

DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO lagunare 12L046 S.Cristina

da zona di tipo "B" a zona di tipo "C"

con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivaivi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) classificati nell'ambito di monitoraggio 12L046 S.Cristina o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. L.gs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Faderico Tosatto, 147, Telefono: 0412607111, E-mall: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it, PEC: protocolio.aulss3@pecveneto.it, Casella postale 142, Internet: www.aulss3.veneto.it, Cod. Id.: 050-503, Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273

1

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 22BAT-U/7519 del 16/12/2022 relativo al campione di VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) prelevato in data 14/12/2022 con nº di verbale QVenet 050503-2200136002B nell'ambito di monitoraggio 12L046 S.Cristina che evidenzia la presenza di ESCHERICHIA COLI superiori ai limiti di zona B: 5400MPN/100 GR

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio **12L046 S.Cristina** da zona di tipo "B" a zona di tipo "C", con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) classificati nell'ambito di monitoraggio **12L046 S.Cristina** o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti

PRESCRIVE

- 1. A tutela della salute pubblica:
 - La sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) classificati nell'ambito di monitoraggio 12L046 S.Cristina o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;
 - Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi;
 - Nel documento di registrazione dovrà essere riportata la seguente dicitura" Classe C temporanea per superamento dei limiti di E. coli";
 - Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con nº di verbale 050503-2200136002B, ovvero dalla data 14/12/2022

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio **12L046 S.Cristina** (operatori, consorzi, cooperative):

A TUTTI GLI OSA OPERANTI NELL'AMBITO 121046

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Alle autorità competenti
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alle Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.
- 3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attivita di controllo sul rispetto del presente Provvedimento
- 4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.
- 5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti ai previsto periodo di depurazione), dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.
- 6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD Moliuschicoltura e Punti di Sbarco Dott, Andrea Ristori

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA Responsabile procedimento: Dott, Andrea Ristori Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco Piazzale S, Lorenzo Glustiniani n? 11/D - 30174 Zelarino (VE) Tei, 0412608350



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie


SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale Direttore Dr.ssa Lisa Barco Laboratorio Controlli Ufficiali

Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD) Tel. 049.8084304 Fax — Email

microhiologia_alimenti.izsvenezie@legalmail.it

Azienda ULSS 3 Serenissima REGISTRO UFFICIALE N 0222480/I del 16/12/2022





Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L.



RAPPORTO DI PROVA n. 22BAT-U/7519

Nr.Unico 22/171534 Ricevimento del 14/12/2022 Presso la sede: Sezione territoriale di Padova Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)

RICHIEDENTE

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)

VERBALIZZANTE

GROSSELLE DARIO

Verbale invio campioni n. 050503-2200136002B del 14/12/2022

PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO S.CRISTINA

LOCALITA SCONOSCIUTA



PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUS CHI-MONITORAGGIO AMBITO

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità co Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRE		Identificazione: 1 IOLA VERACE (R. semidecussatus - R. philippinarum))
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
CONTA ESCHERICHIA COLI 8-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		5400 MPN/100g
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Non rilevato acido nucleico in 25 g

Temperatura di ricevimento del campione simulato (boccetta testimone) rilevata: +3,5 °C. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 14/12/2022

Data inizio analisi 14/12/2022 - Data fine analisi 16/12/2022

IL DIRIGENTE

NOTE: il presente referto riguarde solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionemento è a carico dei cliente, IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it